

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI
PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO
DEL BOSCO DI ALTO FUSTO DI FARNETTO E CERRO
PARTICELLE FORESTALI n. 6-21
DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE
DEL COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA (PZ)

A. CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 L'Amministrazione comunale di Castronuovo di Sant'Andrea (Pz) mette all'asta l'esecuzione dei lavori di taglio e l'utilizzazione del materiale legnoso ritraibile dal bosco di altofusto di Farnetto e Cerro, sito in località "Montagna" di cui alle particelle forestali n. **6-21** (annualità 2011), del Piano di Assestamento forestale reso esecutivo con D.G.R. n. 313 del 11/02/2005 e D.P.G.R. n. 20 del 14/02/2005, e approvato dal Parco Nazionale del Pollino con Autorizzazione n. 10/2005 del 18/01/2005, assegnato al taglio a seguito di progetto esecutivo redatto dal Dott. Forestale Vincenzo De Santo, a seguito del parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità - Ufficio foreste e tutela del Territorio, del parere favorevole espresso dall'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata, D.D n° 75AB/2011/D/359.

*Ente che
effettua la
vendita e
forma di
vendita*

L'aggiudicazione avverrà a mezzo di asta pubblica ai sensi degli articoli 73/c e 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art.2 La vendita avviene a corpo, partendo dal prezzo di base di € **42.120,00** (**quarantaduemilacentoveventi/00**).

*Prezzo e
rischi di
vendita*

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spesa proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

Oltre al pagamento del prezzo di appalto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di dover far fronte alle spese tecniche relative al progetto di taglio, consistenti in spese di stima, di consegna, di martellata, di misurazione, valutazione di incidenza, direzione e collaudo; per cui l'aggiudicatario stesso dovrà versare al Comune, all'atto del pagamento della prima rata, una quota pari ad € **7.286,97 oltre IVA e cassa** da effettuare mediante assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di Castronuovo di Sant'Andrea.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarci.

Art. 3 - Il materiale legnoso posto in vendita è dato da n. **1.267 (milleduecentosessantasette)** piante di farnetto e cerro che risultano così suddivise:

*Materiale in
vendita e
confini*

- a) **507** piante di Farnetto e **527** piante di Cerro (Totale **1.034** piante) con diametro ad 1,30 mt da terra superiore a 17,5 cm, martellate e contrassegnate su apposita specchiatura al ceppo con la seguente numerazione in tinta rossa indelebile e con l'impronta del martello forestale in dotazione al professionista incaricato recante la sigla: 017-Stemma Regione Basilicata- PZ 366; Particella n. 6 dal n.1 al n. 529; particella n. 21 dal n.1 al n. 505.
- b) **233** piante di Farnetto e Cerro con diametro ad 1,30 mt da terra inferiore a 17,5 cm ed individuate con una crocetta in tinta rossa indelebile su apposita specchiatura al colletto e con l'impronta del martello forestale in dotazione al professionista incaricato recante la seguente sigla: 017-Stemma Regione Basilicata- PZ 366

Il lotto boschivo in vendita è definito dai seguenti confini:

Particella forestale n. 6: Il limite Nord della particella è segnato dal fosso di confine con la particella 5, il limite Est e Sud da una pista forestale a fondo naturale, in buono stato di conservazione, il limite Ovest dalla provinciale Castronuovo- Sella del Titolo-Calvera.

Particella forestale n. 21: La particella è delimitata a Nord dal fosso San Vito e dal fosso di confine con la particella 19, a Est dal fosso che delimita il bosco comunale dalle proprietà private, a Ovest da pista a fondo naturale in buono stato di conservazione che segna il confine con le particelle 20 e 22, a Sud da cresta che delimita il confine con la particella 23.

Art. 4 - La vendita avrà luogo a mezzo asta pubblica o licitazione privata nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta o lettera d'invito. Prima di iniziare la gara, il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e del verbale di assegno e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni, affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Metodo di vendita

Art. 5 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare, con le modalità indicate nel bando di gara, un plico che dovrà contenere al suo interno due buste, con la dicitura, rispettivamente: **A "Documentazione"; B "Offerta economica"**.

Documenti

Art. 6 - Non possono essere ammessi alla gara:

- a. coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b. coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Incompatibilità

Art. 7 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Esclusione dall'asta

Art. 8 - Il deliberatario dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato fino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Validità degli obblighi assunti dalle parti

Art. 9 - Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione del capitolato d'oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 10 - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire ai sensi del vigente Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23/05/1924, n. 827) con titoli presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fideiussione cauzionale di un Istituto di Credito o di Diritto Pubblico o Assicuratore o di Banche di Interesse Nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto. L'accettazione della fideiussione è subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Tale miglioramento, è di regola, commisurato al 5% annuo, calcolato sulla cauzione che avrebbe dovuto essere prestata per tutto il tempo in cui la medesima sarebbe rimasta vincolata. Tale norma va intesa quale condizione compensativa del beneficio che l'aggiudicatario ritrae dalla disponibilità della somma che avrebbe dovuto versare a garanzia della sua obbligazione. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Deposito cauzionale Morte, fallimento e impedimento dell'aggiudicatario

Art. 11 - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Rescissione del contratto per mancata cauzione

Art. 12 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata r.r., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro dieci giorni il materiale venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi all'autorità Forestale competente per territorio.

Consegna del bosco

La consegna del materiale venduto avverrà a cura dell'Ente appaltante con la presenza del Tecnico progettista, un rappresentante dell'Ente delegato e un rappresentante della ditta aggiudicataria. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il verbale di consegna ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli però rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente appaltante lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato di oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione e ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi un mese senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art. 13 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo: in quattro rate secondo le modalità dell'Art. 41.

Pagamento del prezzo di aggiudicazione

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

Art. 14 - L'aggiudicatario dovrà indicare agli Enti preposti e alla Stazione C.F.S. competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco, l'inizio lavori dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto.

Giorno di inizio dei lavori

Art. 15 - Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso dovrà essere terminato entro la data riportata sul parere favorevole all'utilizzazione del lotto boschivo rilasciato dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art.16.

Termine del taglio Proprietà del materiale non tagliato in tempo

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini sopraindicati, e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16 - La proroga dei termini stabilita dall'art.15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini, agli stessi Enti cui compete la facoltà di concederla.

Proroghe

Art. 17 - L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altro, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dell'ultimo comma del precedente art.12.

Divieti di subappalti

Art. 18 - L'Aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza:

Rispetto delle leggi forestali

- ✓ Delle norme stabilite dal presente capitolato;
- ✓ Delle Prescrizioni di cui al parere espresso dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata;

- ✓ Delle Prescrizioni di cui al parere espresso dall'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata.
- ✓ Delle Prescrizioni previste dal Piano di Assestamento Forestale.
- ✓ Dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 19 - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'Aggiudicatario nonché di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso, a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettamento od altro mezzo. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

*Rilevamento
danni*

Art. 20 - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

*Divieto di
intro-
durre altro
materiale
e di lasciar
pascolare
animali*

Art. 21 - E' consentito l'impiego della motosega. Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, a superficie inclinata o convessa; deve, inoltre, praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione da parte dell'autorità forestale. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello forestale.

*Modalità del
taglio*

Art. 22 - L'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale, impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da abbattere, nonché le *crocette* delle ulteriori piante assegnate al taglio. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto, in colore indelebile, il numero che porta la pianta martellata. Tale operazione va eseguita entro o al limite della lavorazione

*Penalità per
mancata
conservazione
delle impronte
del martello,
non
trascrizione
del numero
sulla ceppaia,
ceppaia mal
recisa*

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità:

1. di € 10,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
2. di € 2,00 per mancata trascrizione, sulla sezione di taglio, del numero riportato sulla ceppaia;
3. di € 10,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;

Art. 23 - Nell'abbattere gli alberi si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico o il doppio di detto valore, a seconda che il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Regione Basilicata, Dipartimento Finanze agli effetti degli artt. 134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche.

*Indennizzo
per tagli
irregolari e
abusivi*

Art. 24 - L'autorità forestale competente per territorio, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

*Sospensione
del taglio*

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del Coordinamento provinciale competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al

pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell'Ispettorato predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 25 – La gestione della tagliata in ordine alla sistemazione dei residui della lavorazione, rami e cimali, deve procedere contestualmente all'utilizzazione. Trattandosi di un taglio di diradamento, i residui della lavorazione debbono essere lasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme riducendone le dimensioni in modo da rimanere il più vicino possibile al suolo. È fatto obbligo di evitare accumuli di materiale quale misura di prevenzione degli incendi.

Gestione della tagliata

Art. 26 - L'aggiudicatario è obbligato:

1. a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
2. a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
3. a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc., danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
4. ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

Art. 27 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art.15 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Costruzione capanne

Art. 28 - La carbonizzazione del bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia

Carbonizzazione

Art. 29 - Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dagli Agenti forestali competenti per territorio. L'apertura di nuovi piazzali di carico e scarico e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ufficio forestale.

Per ogni nuova via e/o piazzale aperti o ampliati senza autorizzazione del competente Ufficio forestale, l'Aggiudicatario sarà perseguibile a norma di legge

Divieto di apertura di nuove aie carbonili Penalità

Art. 30 - L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato pagherà una penale di € 5,16 (cinque/16) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 10,33 (dieci/33) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Novellame

Art. 31- Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente, agli Enti preposti e al C.F.S. in tal caso la chiusura prende data, peraltro, dall'arrivo di tale comunicazione.

Collaudo

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico con competenza specifica nel settore forestale, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese del collaudo sono a carico dell'Ente appaltante, che si rivarrà, sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5. Il calcolo del valore di macchiatico delle piante di cui all'Art. 23 del presente Capitolato d'Oneri dovrà in ogni caso fare riferimento al prezzo di mercato vigente entro la scadenza prevista dal collaudo, anche se la stessa dovesse avvenire in data successiva.

Art. 32 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Disponibilità della cauzione

Art. 33 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art.23.

Interessi sulle penalità e indennizzi

In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

- Art. 34** - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico, sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia, il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. *Assicurazione operai*
- Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario dalle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.
- Art. 35** - L'ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. *Passaggio in fondi di altri proprietari*
- Art. 36** - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. *Responsabilità dello aggiudicatario*
- Art. 37** - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario non sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli art. 33 e 35. *Svincolo del deposito cauzionale*
- Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.
- Art. 38** - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri, che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore. *Infrazioni non contemplate*
- Art. 39** - Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827. *Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato*
- Art. 40** - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo 5, è subordinata al rilascio, da parte dell'aggiudicatario, della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: *Conoscenza del Capitolato da parte dello aggiudicatario*
- Agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso Capitolato, che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

FIRMA DELL'AGGIUDICATARIO

B. CONDIZIONI SPECIALI - B1

Condizioni speciali

Art. 41 – Le quattro rate dovranno essere versate nel seguente modo:

- ✓ La prima rata, pari al 25% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata il giorno dell' inizio lavori;
- ✓ La seconda rata, pari al 25% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata, quando lo stato di avanzamento lavori è pari al 25% dell'utilizzazione boschiva.
- ✓ La terza rata, pari al 25% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata, quando lo stato di avanzamento lavori è pari al 50% dell'utilizzazione boschiva.
- ✓ La quarta rata, pari al 25% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata, quando lo stato di avanzamento lavori è pari al 75% dell'utilizzazione boschiva.

Dall'importo della prima rata dovrà essere prelevata una somma pari al 15% del prezzo di aggiudicazione per "OPERE DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO RUSTICO DELL'ENTE" a norma dell' Art. 131 e seguenti del R.D. 30/12/1923 n°3267.

Detta somma sarà versata a cura dell'ENTE proprietario, alla Regione Basilicata mediante bollettino di versamento n. 218859.

All'atto del pagamento della prima rata, dovrà essere versata, a favore del Comune, una quota pari ad € 7.286,97 oltre IVA e cassa da effettuare mediante assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di Castronuovo di Sant'Andrea, per il pagamento delle spese tecniche relative al progetto di taglio, consistenti in spese di stima, di consegna, di martellata, di misurazione, valutazione di incidenza, direzione e collaudo.

Approvazione delle aggiunte

B. CONDIZIONI SPECIALI - B2

Art. 42 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio: tutte le piante o monconi che non sono contrassegnati con il martello forestale del professionista incaricato ad eseguire la martellata e recante la seguente sigla: 017-Stemma Regione Basilicata – PZ 366 e/o qualsiasi altra pianta che non riporti altro tipo di contrassegno (es. crocette).

Art. 43 – In aggiunta alle sanzioni stabilite dall'art.23 del presente Capitolato, sono a carico dell'Aggiudicatario le seguenti altre penalità:

- € 500,00 per inizio del taglio prima che si sia proceduto alla consegna di cui all'art.12;
- € 500,00 oltre il valore delle piante eventualmente abbattute per ogni tettoia o capanna costruita senza la prescritta autorizzazione di cui all'art.27;

Art. 44 – Si approvano le aggiunte delle condizioni speciali B1 e B2 dall'art. 41 all'art. 44 del presente Capitolato .

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Dott. Forestale De Santo Vincenzo

FIRMA DELLE PARTI CONTRAENTI